



COMUNE DI MARANO VICENTINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 26

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 18-04-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. MISURE PER LA SEPOLTURA DI PERSONA DI RELIGIONE NON CATTOLICA RESIDENTE A MARANO VICENTINO. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23.12.1978 N.833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA.

IL SINDACO

Visti:

- la Legge 23.12.1978 n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" ed in particolare l'art.32 che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità pubblica;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato:
 - per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
 - connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- le ordinanze del capo del dipartimento della Protezione Civile emanate in materia

Atteso che l'emergenza sanitaria oggetto dei decreti di cui sopra, ha portato alla chiusura delle frontiere e al blocco totale dei trasporti aerei e marittimi, rendendo di fatto impossibile l'espatrio delle salme di defunti di fede islamica verso i loro paesi di origine, ponendo di conseguenza il problema della sepoltura delle stesse;

Dato atto che è pervenuta la richiesta della sepoltura di una persona residente a Marano Vicentino, che non professava fede cattolica;

Preso atto della segnalazione della Prefettura, che rappresenta il problema di cui sopra e chiede di "*valutare ogni utile iniziativa volta al possibile superamento*" della situazione critica di cui sopra;

Valutata la necessità di superare le criticità dovute al numero di decessi da COVID-19, al fine di evitare che la salma rimanga all'obitorio ospedaliero e nei depositi provvisori, creando un accumulo straordinario di feretri in giacenza, che implica una problematica di ordine sanitario;

Evidenziato che l'articolo 4 dell'ordinanza n. 655 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 25 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2020, autorizza, anche in deroga alle procedure di cui al d.p.r. 285/1990, la tumulazione o l'inumazione di feretri nel caso in cui entro 48 ore non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti;

Vista la circolare del Ministero della Salute 8 aprile 2020, recante "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

Dato atto che il piano cimiteriale del Comune di Marano Vicentino non prevede settori dedicati a defunti di fedi diverse, a causa delle dimensioni ridotte dello stesso, in proporzione al numero di abitanti.

Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla individuazione di un'area all'interno del nostro cimitero, al fine di dare sepoltura al defunto di fede non cattolica;

Ritenuta la propria competenza;

Verificata con i competenti uffici comunali la disponibilità di un'area per inumazioni ancora non utilizzata;

Preso atto della disponibilità di un'area idonea, così come evidenziata nella planimetria allegata;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare l'articolo 50, commi 4 e 5;
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione

civile”;

- l'articolo 32 della legge 833/1978
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. per ragioni di sanità pubblica, di riservare nel cimitero comunale, un'area individuata in base alle disponibilità di spazio e alle caratteristiche del cimitero stesso, per la sepoltura del defunto di fede non cattolica, meglio evidenziata nella planimetria allegata.

2. nella suddetta area verrà accolto il defunto ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento che recita "Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione :

-i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;

-i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano la residenza;

-omississ..."

3. il presente provvedimento ha carattere TEMPORANEO e comunque fino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

4. di comunicare la presente ordinanza al concessionario dei servizi cimiteriali e alla Prefettura di Vicenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Guzzonato dr. Marco

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.